

# REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

(GU n.11 del 19-3-2022)

Capo I  
Affari istituzionali

Sezione I  
Rimborsi elettorali. Modifiche alla legge regionale n. 74/2004

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 74  
dell'11 agosto 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;  
Visto l'art. 4 dello Statuto;  
Visto l'art. 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55  
(Disposizioni in materia di qualita' della normazione);  
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del  
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;  
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del  
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle  
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione  
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla  
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante  
nonche' sui prodotti fitosanitari;  
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione  
in materia portuale);  
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo  
e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di  
energia);  
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e

finanza pubblica);

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilita' 2014»);

Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento «UE» 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalita');

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacita' assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attivita');

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilita' per l'anno 2021);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2021, n. 20;

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 74/2004 sul procedimento elettorale contiene, all'art. 13, anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali. Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti, sia quantitativi di ore, sia procedurali, sulla individuazione del personale coinvolto, ripresi dall'art. 1, comma 400, della legge n. 147/2013 e sono stabiliti per il personale degli enti locali. E' necessario estendere queste modalita' e criteri anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;

2. La disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'art. 36 della legge regionale n. 26/2009, necessita di una precisazione relativamente all'individuazione delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma gia' prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguita' o incertezze applicative e rendere la norma omogenea;

3. Si rende necessario rendere operativo il Consiglio dei toscani nel mondo anche nel caso in cui le organizzazioni che debbono designare i loro rappresentanti nel Consiglio stesso, d'intesa fra loro come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 26/2009, non raggiungano detta intesa. Pertanto, e' opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa;

4. Per le finalita' di maggior chiarezza e di adeguamento alle indicazioni della Corte dei conti in merito ai casi in cui e' necessaria la relazione tecnico-finanziaria in accompagnamento alle leggi regionali, e' opportuno un miglior raccordo testuale fra l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 55/2008 e l'art. 17 della legge regionale n. 1/2015;

5. E' necessario modificare gli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta, che ha soppresso l'obbligo, per le regioni, di predisporre la relazione annuale sulle attivita' del sistema camerale regionale;

6. A seguito dello stato di emergenza ed al fine di evitare e prevenire il contagio da COVID-19, e' opportuno posticipare la data di scadenza per lo svolgimento dell'attivita' di aggiornamento consentendo al contempo alle imprese il regolare svolgimento dell'attivita' lavorativa di panificazione;

7. E' necessario correggere gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 22/2016 laddove contengono rinvii a disposizioni non piu' vigenti;

8. E' necessario precisare quali sono, in considerazione del disposto normativo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008, i

«provvedimenti definitivi», a seguito dei quali la Regione procede alla «revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni»;

9. Per esigenze di chiarezza e' opportuno richiamare, nella legge regionale n. 45/2020, la specifica legge regionale di attuazione della normativa nazionale al fine di una piu' evidente modalita' con cui avviene la individuazione degli ambiti da parte della delibera del Consiglio regionale;

10. E' opportuno correggere l'art. 24, comma 6, lettera d), della legge regionale n. 45/2020 che contiene un errore puramente materiale verificato in sede di revisione dell'articolato in Quarta Commissione consiliare;

11. E' necessario correggere una imprecisione e adeguare alcuni dei rinvii interni ed esterni alla legge regionale n. 35/2015;

12. Per via dell'avvenuta estinzione, da parte della Societa' interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., del debito contratto ai fini del completamento delle opere di realizzazione del Centro intermodale di Guasticce, la relativa garanzia fideiussoria della Regione disposta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 70/2005 non ha piu' ragione di essere e risulta pertanto opportuna l'abrogazione di tale norma regionale, nonche' della catena normativa susseguente;

13. E' necessario, alla luce delle modifiche all'art. 17 della legge n. 196/2009 intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 1/2015, adeguare la previsione normativa prevista nella legislazione regionale relativamente all'istituto della clausola di salvaguardia non piu' previsto;

14. Nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta al Consiglio regionale, e tenuto conto della prassi consiliare sviluppatasi nel corso degli anni, e' opportuno che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato, non piu' sul bilancio regionale, bensì direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale al fine di consentire la semplificazione delle procedure per il suo utilizzo;

15. Alla luce della prassi consiliare, e' opportuno introdurre un chiarimento terminologico nell'art. 18 della legge regionale n. 1/2015, eliminando l'ambiguita' linguistica lì presente che designa con la stessa parola «collegato» due diverse tipologie di proposta di legge;

16. E' opportuno rendere coerente l'ordinamento regionale (la legge regionale n. 49/2003) con la legge n. 157/2019 di conversione del decreto-legge n. 124/2019, che ha modificato il regime fiscale dei veicoli oggetto di contratto «noleggio senza conducente»;

17. E' opportuno rendere possibile l'impiego dell'istituto dell'accertamento esecutivo anche per il recupero dei crediti regionali;

18. E' necessario adeguare i codici ATECO 2002 indicati nell'allegato A di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 64/2006 con i codici ATECO 2007;

19. E' opportuna la correzione di alcuni errori materiali in cui sono incorse la legge di stabilita' per l'anno 2021 e il relativo collegato. In particolare, per quest'ultimo, l'errore, di origine informatica, ha determinato la sparizione di un comma previsto nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale ma saltato in uno scambio di documenti fra gli uffici in vista di un emendamento all'art. in questione che non riguardavano però il comma saltato;

20. E' necessario inserire nella legge regionale n. 16/2000 nuovi contenuti divenuti obbligatori ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del decreto legislativo n. 27/2021, e, di conseguenza, coordinare ed adeguare i contenuti della medesima legge regionale n. 16/2000 con i contenuti di cui alla legge regionale n. 38/2004;

21. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare) e' divenuta obsoleta, sia perche' l'anno successivo alla sua approvazione e' entrato in vigore il regolamento (CE) n. 852/2004, che fissa in modo puntuale requisiti generali sulla formazione del personale che opera nel settore alimentare, sia perche' con il decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, e' stato soppresso il libretto di idoneita' sanitaria introdotto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283

(Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

22. E' opportuno introdurre nelle leggi regionali n. 40/2005 e n. 41/2005 delle precisazioni di carattere terminologico e correggere dei rinvii errati;

23. Con le modifiche di alcuni commi degli articoli 97 e 98 della legge regionale n. 40/2005 si e' inteso riformulare piu' chiaramente la fattispecie della partecipazione alla commissione regionale di soggetti esterni;

24. Vista l'entrata in vigore del Codice del terzo settore e l'istituzione del Registro unico del terzo settore non ancora operativo, e alla luce del periodo di emergenza epidemiologica ancora in corso, e' opportuno fornire alle organizzazioni di volontariato un tempo piu' ampio per l'adempimento informativo attualmente previsto dalla norma regionale, prorogando la scadenza per l'anno 2021 al 31 dicembre;

#### Art. 1

Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 74/2004

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), e' inserito il seguente:

«5 bis. Ai soli fini dell'individuazione del limite massimo di ammissibilita' del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.».

(Omissis).

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 agosto 2021

GIANI

(Omissis).